



UFFICIO PAGHE – Consulente del Lavoro Dott. Luigi Bonesi

Carpenedolo, 14/02/2026

Spett.le

Cliente

“NEWS PAGHE – SC INFORMA”

Gli esperti dell’ SC STUDIO ASSOCIATO predispongono mensilmente la rubrica “NEWS PAGHE – SC INFORMA” a disposizione dei clienti dello studio.

“NEWS PAGHE – SC INFORMA” è destinato alla clientela dello studio e contiene, con un linguaggio semplice, una sintesi delle ultime novità, un commento relativo ad argomenti di utilità generale e lo scadenzario degli adempimenti del mese.

*In allegato si riporta “NEWS PAGHE – SC INFORMA” n. 02/2026 del mese di **Febbraio 2026**.*

Sede: 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Via Raffaello 37 – Tel. 0376/631826 r.a. – Fax. 0376/632774

Filiale: 25013 Carpenedolo (BS) Via Rinaldini 42 – Tel. 030/9965452 – 9965436

Filiale: 46046 Medole (MN) – Via Avis 4/B – Tel. 0376/868100 – 868924

La presente circolare è consultabile anche sul nostro sito www.scstudioassociato.it – sezione CIRCOLARI

<p>Auto ad uso promiscuo: chiarimenti</p> <p>Agenzia delle Entrate Risposta ad Interpello n. 14 del 21 gennaio 2026</p>	<p>Il collaboratore può concorrere all'onere complessivo sostenuto dalla società per l'assegnazione del veicolo azzerando il valore del fringe benefit con una trattenuta mensile, nell'arco di 12 mesi, corrispondente al valore del fringe benefit. Le ulteriori somme corrisposte dal dipendente a copertura del restante onere sostenuto dalla società dovranno essere trattenute dall'importo netto della retribuzione variabile.</p>
<p>Ammortizzatori sociali e misure di sostegno al reddito e alle famiglie</p> <p>Circolare INPS n. 1 del 15 gennaio 2026</p>	<p>L'INPS ha fornito una sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie per l'anno 2026. Si tratta di tutte le misure destinate a produrre effetti nel 2026 introdotte, tra l'altro, dalla Legge di Bilancio 2026.</p>
<p>Certificazione Unica 2026</p> <p>Agenzia delle Entrate Provvedimento n. 15707 del 15 gennaio 2026</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di Certificazione Unica 2026 ("CU 2026"), relativa all'anno 2025, unitamente alle istruzioni per la compilazione e alle specifiche tecniche. Approvati anche il frontespizio per la trasmissione telematica e il quadro CT con le relative istruzioni.</p>
<p>Visite mediche di controllo: nuovo servizio per i datori di lavoro</p> <p>Messaggio INPS n. 3979 del 30 dicembre 2025</p>	<p>I datori di lavoro avranno a disposizione un nuovo servizio, accessibile tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), dedicato alla gestione delle visite mediche di controllo dei lavoratori assenti per malattia. Il servizio consentirà di inoltrare all'INPS le richieste di visite mediche di controllo, consultare quelle già trasmesse, verificare gli esiti delle visite effettuate e annullare una richiesta precedentemente inoltrata.</p>
<p>Le nuove tabelle ACI per l'anno 2026</p> <p>S.O. n. 40 alla G.U. n. 297 del 23 dicembre 2025</p>	<p>È stato pubblicato il Comunicato dell'Agenzia delle Entrate contenente le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. Tali valori, validi per il 2026, vanno utilizzati per effettuare la tassazione del reddito in natura derivante dall'assegnazione delle autovetture aziendali ai dipendenti.</p>
<p>Trasparenza retributiva e parità salariale</p> <p>Comunicato stampa CdM n. 159 del 5 febbraio 2026</p>	<p>È stato approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) n. 2023/970, per rafforzare l'applicazione del principio di parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva. Viene valorizzato il ruolo della contrattazione collettiva quale riferimento unitario per classificazione di mansioni e di trattamenti economici.</p>

<p>Indicazioni per la nuova disciplina del Fondo di Tesoreria</p> <p>Circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2026</p>	<p>L'INPS ha pubblicato le prime indicazioni amministrative e operative relative alle modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria previste dalla Legge di Bilancio 2026. Si ricorda che l'obbligo riguarda solo le aziende in possesso dei requisiti dimensionali richiesti, sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) precedente rispetto all'anno del periodo di paga considerato, e solo per i dipendenti che abbiano scelto di mantenere il TFR ex art. 2120 c.c.</p>
<p>Colf e badanti (lavoro domestico): contribuzione per l'anno 2026</p> <p>Circolare INPS n. 9 del 3 febbraio 2026</p>	<p>L'INPS ha comunicato l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2026 per i lavoratori domestici. Preme evidenziare che, rispetto all'anno scorso, per l'anno 2026 sono state modificate sia le fasce di retribuzione che l'importo dei contributi orari.</p>
<p>Gestione Separata: aliquote contributive per il 2026</p> <p>Circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026</p>	<p>Rese note le aliquote contributive da applicare, a partire dal 1° gennaio 2026, ai soggetti iscritti alla Gestione Separata. Inoltre, l'INPS ha comunicato gli aggiornamenti del valore minimale e del valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2026 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata.</p>
<p>Comunicati i minimali per il 2026</p> <p>Circolare INPS n. 6 del 30 gennaio 2026</p>	<p>È stato comunicato il limite di retribuzione giornaliera per l'anno 2026, aggiornando inoltre gli altri valori necessari per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Il minimale di retribuzione giornaliera, per la generalità dei lavoratori, relativo all'anno 2026 risulta essere pari a 58,13 euro; conseguentemente il minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale è pari a 8,72 euro.</p>
<p>Detassazione maggiorazioni, indennità e aumenti retributivi</p> <p>Agenzia delle Entrate, Risoluzioni nn. 2 e 3 del 29 gennaio 2026</p>	<p>Ai fini del versamento nel Modello F24, da parte dei sostituti d'imposta, sono stati istituiti i codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1076, 1610, 1929, 1933 e 1311 relativi all'imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi, nonché per indennità di turno corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato; 1075, 1609, 1926, 1927 e 1310 relativi all'imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2026.

APPROFONDIMENTO 1

LEGGE DI BILANCIO 2026: GLI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI

La **Legge di Bilancio 2026, Legge n. 199/2025**, introduce novità in tema di **incentivi alle assunzioni/trasformazioni**.

ESONERO PER LE ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO

La Legge di Bilancio 2026 introduce un **esonero contributivo** per le **assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato** effettuate nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2026** e il **31 dicembre 2026**.

L'incentivo consiste nell'**esonero parziale** dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con **esclusione** dei premi e contributi dovuti all'**INAIL**, per un periodo **massimo di 24 mesi**, per:

- l'**assunzione**, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché per
- la **trasformazione**, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.

Le finalità del Legislatore sono:

- incrementare l'occupazione giovanile stabile;
- favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate;
- sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) e
- contribuire alla riduzione dei divari territoriali.

La spesa autorizzata ammonta a 154 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027 e 271 milioni di euro per l'anno 2028.

Con un decreto interministeriale verranno disciplinati gli interventi specifici, i relativi requisiti e le condizioni necessarie per garantire il rispetto dei limiti di spesa predetti.

Per la piena operatività del suddetto esonero **si attendono**, inoltre, le **istruzioni operative dell'INPS**.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER L'ASSUNZIONE DI MADRI LAVORATRICI

La Legge di Bilancio 2026 prevede il riconoscimento di un **esonero** dal versamento della **contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro**, nella misura del **100%**, in favore dei datori di lavoro privati che, **dal 1° gennaio 2026**, assumono **donne**,

Sede: 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Via Raffaello 37 – Tel. 0376/631826 r.a. – Fax. 0376/632774
Filiale: 25013 Carpenedolo (BS) Via Rinaldini 42 – Tel. 030/9965452 – 9965436
Filiale: 46046 Medole (MN) – Via Avis 4/B – Tel. 0376/868100 – 868924

La presente circolare è consultabile anche sul nostro sito www.scstudioassociato.it – sezione **CIRCOLARI**

- **madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni,**
- **prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.**

Il beneficio è **ricosciuto** nel limite massimo di **8.000 euro annui**, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL,

- per **24 mesi** in caso di assunzione a tempo indeterminato;
- per **12 mesi** in caso di assunzione a tempo determinato (anche in somministrazione);
- per **18 mesi, se il contratto a tempo determinato viene trasformato a tempo indeterminato** (considerando sempre quale termine iniziale la data di assunzione con il contratto a tempo determinato).

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Anche per la piena operatività di tale esonero, **si attendono le istruzioni operative dell'INPS.**

INCENTIVI PER LA TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI

Al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro, la Legge di Bilancio 2026 stabilisce che, **dal 1° gennaio 2026,**

- alla lavoratrice o al lavoratore, con **almeno 3 figli conviventi**, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (o senza limiti di età nel caso di figli disabili, fermi restando il numero minimo di tre figli conviventi e il limite anagrafico per gli altri figli),
- è riconosciuta la **priorità** nella **trasformazione** del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale) o di **rimodulazione** della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale già stipulato, a patto che tale trasformazione/rimodulazione determini una riduzione dell'orario di lavoro di **almeno 40 punti percentuali.**

Ai datori di lavoro privati (**esclusi** i rapporti di **lavoro domestico** e di **apprendistato**) che consentono ai lavoratori dipendenti la predetta **trasformazione/rimodulazione** del contratto, è riconosciuto l'**esonero totale** (100%) dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con **esclusione** dei premi e contributi dovuti all'INAIL. L'esonero spetta:

- nel **limite massimo di 3.000 euro su base annua**, riparametrato e applicato su base mensile;
- per un periodo **massimo di 24 mesi** decorrenti dalla data di trasformazione o rimodulazione del contratto.

Con apposito decreto interministeriale, da emanare entro fine giugno 2026, saranno definite le disposizioni attuative del predetto esonero. In attesa di tale decreto, il Legislatore ha specificato che:

*resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;

* l'esonero contributivo **non è cumulabile** con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;

*è **compatibile**, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4, D.Lgs. n. 216/2023;

*è riconosciuto nel **limite di spesa** di 3,3 milioni di euro per l'anno 2026, di 11,6 milioni di euro per l'anno 2027, di 17,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 18,1 milioni di euro per l'anno 2029, di 18,5 milioni di euro per l'anno 2030, di 19 milioni di euro per l'anno 2031, di 19,4 milioni di euro per l'anno 2032, di 19,8 milioni di euro per l'anno 2033, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 20,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035.

Per la piena operatività del predetto esonero **si attendono**, inoltre, le **istruzioni operative dell'INPS**.

ESTENSIONE ESONERI CONTRIBUTIVI PREVISTI DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021

La Legge di Bilancio 2026 estende – seppur retroattivamente – il campo di applicazione degli esoneri contributivi previsti per le **assunzioni a tempo indeterminato** e le **stabilizzazioni** effettuate nel biennio **2021 – 2022**, nonché l'incentivo noto come **“Decontribuzione Sud”**.

In particolare, prevede che tali esoneri siano applicabili, con decorrenza dal 1° luglio 2022, **anche** ai datori di lavoro privati che, nel tempo di vigenza delle medesime norme e limitatamente al periodo successivo alla decorrenza del 1° luglio 2022, **svolgevano una delle attività indicate dai codici ATECO** elencati nell'Allegato XIV alla Legge di Bilancio 2026, riconducibili alla Classe 66.22 (Codice NACE “K”), ovvero i seguenti:

Codice ATECO 2022	Descrizione	Codice ATECO 2025
66.22.01	Broker di assicurazioni	66.22.00
66.22.02	Agenti di assicurazioni	66.22.00
66.22.03	Sub-agenti di assicurazioni	66.22.00
66.22.04	Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni	66.22.00

La norma specifica altresì che il **credito** derivante dal riconoscimento, ai sensi dell'estensione in esame, dei corrispondenti periodi di esonero contributivo **può essere fatto valere dai datori di lavoro** interessati, **dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026**.

A tale riguardo, **si attendono le istruzioni operative da parte dell'INPS** per poter rendere pienamente effettiva la misura.

RAFFORZAMENTO DEL CONTRATTO A TERMINE A FAVORE DELLA GENITORIALITÀ, BENEFICI PER I PROCESSI DI AGGREGAZIONE DELLE IMPRESE E ABROGAZIONE DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO AMMODERNAMENTO LABORATORI E ASSUNZIONE GIOVANI

Si segnala, inoltre, che la Legge di Bilancio 2026

- prevede che, nel caso di un **contratto a termine** stipulato per la **sostituzione** di una lavoratrice in congedo di maternità o parentale, lo stesso possa **essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento** della lavoratrice **sostituita** della durata, comunque, non superiore al **primo anno di età del bambino** e

Sede: 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Via Raffaello 37 – Tel. 0376/631826 r.a. – Fax. 0376/632774
Filiale: 25013 Carpenedolo (BS) Via Rinaldini 42 – Tel. 030/9965452 – 9965436
Filiale: 46046 Medole (MN) – Via Avis 4/B – Tel. 0376/868100 – 868924

La presente circolare è consultabile anche sul nostro sito www.scstudioassociato.it – sezione **CIRCOLARI**

- **incrementa**, per il 2027 (da 21,9 milioni di euro a 24,1 milioni di euro) e il 2028 (da 3,5 milioni di euro a 12,2 milioni di euro), i **limiti** complessivi di **spesa** previsti in relazione ai benefici contemplati dalla disciplina sugli **incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale** dei settori coinvolti.

La Legge di Bilancio 2026 stabilisce, inoltre, l'**abrogazione** dell'**esonero contributivo** destinato ai datori di lavoro che, con **erogazioni liberali** di almeno **10.000 euro**, nell'arco di un anno, intendevano contribuire alla realizzazione, alla riqualificazione e all'ammmodernamento di **laboratori professionalizzanti** nelle istituzioni scolastiche, assumendo a tempo indeterminato giovani diplomati al termine del ciclo scolastico, nelle stesse istituzioni scolastiche.

APPROFONDIMENTO 2

AL VIA IL "BONUS ZES" PER L'ASSUNZIONE DI OVER 35 NEL MEZZOGIORNO

Il Decreto Coesione ha introdotto un nuovo **esonero contributivo** al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (c.d. "**Bonus ZES**").

Al fine di rendere pienamente operativo il "Bonus ZES", l'INPS ha pubblicato la **Circolare 3 febbraio 2026, n. 10**, con la quale riepiloga le caratteristiche del nuovo esonero contributivo e fornisce indicazioni sui relativi adempimenti previdenziali. La fruizione dell'esonero è infatti subordinata al possesso di determinati requisiti sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore, di seguito illustrati.

Datori di lavoro interessati

Il "Bonus ZES" spetta ai **datori di lavoro privati**, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, **compresi** i datori di lavoro del **settore agricolo**. Sono esclusi dal beneficio i datori di lavoro domestico e la Pubblica Amministrazione.

L'esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che hanno assunto lavoratori presso una **sede o unità produttiva** ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (**Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e, dal 20 novembre 2025, Marche e Umbria**). La prestazione lavorativa deve essere **effettivamente esercitata** in una delle predette regioni, a prescindere dalla residenza del lavoratore e dalla sede legale del datore di lavoro.

Per **sede** di lavoro si intende l'unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori, ossia il luogo dove si svolge stabilmente l'attività lavorativa dei dipendenti.

Per **unità produttiva** si intende, invece, lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi.

Qualora la **sede di lavoro** venga **spostata** al di fuori di una delle regioni della ZES, l'agevolazione non spetta a partire dal periodo di paga successivo a quello del trasferimento.

Qualora il datore di lavoro sia titolare di una matricola il cui indirizzo è coincidente con la sede legale in regioni non oggetto di agevolazione ma abbia una o più unità operative ubicate nella ZES, l'INPS verifica ex post la sussistenza del requisito geografico tramite la consultazione delle informazioni presenti nelle comunicazioni obbligatorie relative alla sede di lavoro; pertanto, in tal caso il datore di lavoro non deve richiedere alcun codice di autorizzazione.

Possono beneficiare dell'esonero contributivo solamente i datori di lavoro che, **nel mese di assunzione a tempo indeterminato**, occupavano **fino a 10 dipendenti** (al netto del numero dei lavoratori da assumere per i quali si intende beneficiare dell'esonero in esame). Il predetto requisito dimensionale (massimo 10 dipendenti) deve sussistere soltanto nel mese in cui si è proceduto all'assunzione incentivabile. Le successive variazioni di personale (sia in aumento che in diminuzione) non impattano sulla spettanza del beneficio.

Lavoratori interessati

Il "Bonus ZES" spetta per le **assunzioni a tempo indeterminato**, effettuate **dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025**, di **personale non dirigenziale** che,

*alla data di assunzione a tempo indeterminato abbia un'**età uguale o maggiore a 35 anni**;

* alla data della prima assunzione incentivata risulti **disoccupato da almeno 24 mesi**.

L'esonero spetta anche con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, siano stati occupati a tempo indeterminato presso un diverso (precedente) datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero in esame. In tal caso, il "nuovo" datore di lavoro ha diritto a subentrare nella fruizione dell'esonero per gli importi residui spettanti.

È possibile beneficiare dell'esonero (per la parte residua) anche qualora il nuovo rapporto agevolato sia stato instaurato con il **medesimo datore di lavoro** che aveva effettuato la prima assunzione incentivata, beneficiando parzialmente, in relazione alla stessa, del "Bonus ZES", a condizione che il primo rapporto sia cessato anticipatamente per **dimissioni** del lavoratore o per licenziamento effettuato **oltre i 6 mesi** successivi all'assunzione incentivata.

Nel caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro e di successiva **riassunzione da parte dello stesso o di altro datore di lavoro**, è possibile beneficiare dell'esonero (per la parte residua) **solo se** anche il successivo rapporto risulti instaurato nel periodo **1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025**.

Rapporti di lavoro incentivabili

L'esonero contributivo **non spetta**:

- *in caso di **trasformazione** a tempo indeterminato di contratti a termine già in essere;
- *in relazione alle assunzioni con contratto di **apprendistato**, di lavoro **intermittente** (ancorché stipulato a tempo indeterminato) e, come già anticipato, di lavoro **domestico**.

L'esonero **spetta**, invece, in relazione:

- *alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato **part-time**;
- *ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una **cooperativa di lavoro**;
- *alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di **somministrazione**, ancorché la somministrazione sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato. In caso di somministrazione di lavoro, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento dell'esonero coincide con il luogo di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa (**sede di lavoro dell'utilizzatore**) e il **limite dimensionale** (massimo 10 dipendenti nel mese di assunzione) deve essere riferito all'utilizzatore.

Misura e durata

Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche ed i limiti di spesa appositamente stanziati, l'incentivo:

* consiste nell'**esonero** dal versamento del **100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (oggetto di sgravio)**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel **limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore**. Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la predetta soglia va riproporzionata prendendo a riferimento la misura di 20,96 euro (650 euro/31 giorni) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto;

* spetta nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro (PN GDL) 2021 – 2027, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero contributivo ha una **durata massima di 24 mesi** e, come analizzato, spetta per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° settembre 2024 ed il 31 dicembre 2025. Il periodo di fruizione dell'esonero può essere **sospeso** esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tal caso, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Condizioni per l'accesso al beneficio

La fruizione dell'esonero è subordinata al rispetto:

Sede: 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Via Raffaello 37 – Tel. 0376/631826 r.a. – Fax. 0376/632774
Filiale: 25013 Carpenedolo (BS) Via Rinaldini 42 – Tel. 030/9965452 – 9965436
Filiale: 46046 Medole (MN) – Via Avis 4/B – Tel. 0376/868100 – 868924

La presente circolare è consultabile anche sul nostro sito www.scstudioassociato.it – sezione CIRCOLARI

*dei principi generali disciplinati dall'articolo 31, comma 1 (lettere b), c), e)) e comma 3, D.Lgs. n. 150/2015 in materia di: violazione del diritto di precedenza di un altro lavoratore; assunzione da parte di datore di lavoro che abbia in atto sospensioni dell'attività lavorativa per crisi o riorganizzazione; incentivi in caso di somministrazione, invio tardivo dell'Unilav. In caso di licenziamento del lavoratore assunto con l'esonero nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata e successiva riassunzione da parte del medesimo datore di lavoro, l'esonero non può essere riconosciuto per la durata residua;

* dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Ciò significa che l'assunzione del lavoratore disoccupato deve determinare un **incremento occupazionale netto (calcolato in U.L.A.)** rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti. Tale incremento deve essere verificato tenendo in considerazione l'effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi e non la forza lavoro "stimata" al momento dell'assunzione;

* delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1175 e 1176, Legge n. 296/2006 (regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali).

Cumulabilità

L'esonero **non è cumulabile** con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla **contribuzione dovuta dal datore di lavoro**, ma è **compatibile**, senza alcuna riduzione, con:

*la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni c.d. **maxideduzione**, e

* l'esonero dell'1% previsto a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della "Certificazione della parità di genere".

L'esonero è cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.

Fruizione dell'esonero

Per accedere all'esonero è necessario inoltrare **domanda telematica all'INPS**, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza reperibile nel "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" - "**Incentivi Decreto Coesione - articolo 24**".

La **fruizione** del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive (Uniemens).

...ULTIME DAL MONDO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA...



CCNL Pubblici Esercizi Confcommercio: siglato l'accordo sull'assistenza sanitaria integrativa

L'accordo prevede un contributo aziendale di 12,00 euro per ogni lavoratore

Lo scorso 10 febbraio è stato sottoscritto da Fipe-Confcommercio, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e Agci-Servizi e dalle organizzazioni sindacali, oltre che per adesione da Angem, il verbale di accordo riguardante l'assistenza sanitaria integrativa.

L'accordo disciplina in maniera dettagliata quanto previsto dall'art. 186 del CCNL che prevede l'impegno delle Parti ad approfondire l'assistenza sanitaria, confermando a carico del datore di lavoro l'importo di **12,00 euro** mensili per ogni lavoratore assunti a tempo indeterminato, senza distinzione tra part-time e tempo pieno. Qu

L'incremento di **3,00 euro** originariamente previsto dal 1° gennaio 2027 è congelato fino al 31 dicembre 2028.

CCNL Farmacie private: è rottura al tavolo per il rinnovo

Ritenuta insufficiente la proposta economica avanzata dalla parte datoriale

Il 4 febbraio 2026 la Uiltucs rende nota la rottura del tavolo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle farmacie private, con la controparte Federfarma.

Invero, la proposta economica avanzata dalla parte datoriale (un incremento salariale di **130,00 euro** e un ulteriore incremento pari a **70,00 euro** previsto unicamente per i farmacisti, escludendo dall'erogazione gli addetti non laureati) è stata giudicata insufficiente dalle Organizzazioni sindacali.

Difatti, tale distinguo andrebbe a creare un'ampia differenziazione all'interno dell'ambiente di lavoro, con tabelle salariali enormemente differenziate sulla base del ruolo.

Inoltre, sono stati proposti poi **20,00 euro** per l'Elemento economico di garanzia, che risulta così inferiore al valore della contrattazione integrativa regionale in vigore.

Pertanto, la Uiltucs dichiara il riavvio del **percorso di mobilitazione**, prevedendo una assemblea nazionale per la giornata del 17 febbraio 2026 oltre ad assemblee territoriali e ad una valutazione congiunta di ulteriori giornate di sciopero in data da definire.

CCNL Studi Professionali - Cadiprof: welfare 2026

Raddoppia il rimborso per la non autosufficienza e viene introdotto il bonus implantologia

Cadiprof ha confermato il welfare, per gli iscritti, per l'anno 2026 ed ha introdotto novità significative per il sostegno alle famiglie.

Viene confermato il pacchetto di garanzie sperimentali che prevede il rimborso:

- del **50%** delle spese sostenute, dal 3° anno di età fino al 18°, per l'assistenza e la cura del figlio con disabilità riconosciuta, per un ammontare massimo di **600,00 euro** annui;
- del **50%** delle spese sostenute per l'acquisto di plantari ortopedici, per un ammontare massimo di **50,00 euro** annui;
- del **60%** delle spese sostenute per l'assistenza specialistica e il trattamento dell'emicrania cronica, per un ammontare massimo di **1.200,00 euro** annui.

Per quanto riguarda l'**assistenza** a familiari non autosufficienti con connotazione di gravità, viene raddoppiato il massimale per le richieste presentate dal 1° gennaio 2026, passando da 1.200,00 euro a **2.400,00 euro** annui.

Inoltre, dal 1° gennaio 2026, Cadiprof riconosce il bonus implantologia previsto dal piano odontoiatrico del Fondo Fas-Andi. I dipendenti o i coniugi che hanno effettuato una seduta di igiene orale nel corso del 2025 possono beneficiare di un incremento del rimborso per i lavori di implantologia iniziati e pagati nel 2026.

Restano confermate, infine, le convenzioni rivolte agli iscritti e ai familiari per:

- l'acquisto di occhiali presso Salmoiraghi & Viganò e Grand Vision con la previsione di sconti fino al **50%**;
- test e analisi specifiche a domicilio con Innovabiohealth con la previsione di uno sconto del **10%**;
- l'accesso agevolato allo psicologo di base con la previsione di una tariffa ridotta pari a **40,00 euro** per i primi 3 colloqui.

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: rinnovato il Piano Assistenza Sanitaria

Sottoscritto con Unisalute l'accordo di rinnovo del piano per il biennio 2023-2025

Le Parti sociali Uneba, Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno siglato l'accordo di rinnovo, con Unisalute, del piano di assistenza sanitaria integrativa di cui all'art. 78 del CCNL, per il personale dipendente dei settori socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo Uneba 2023-2025.

Invero, sono state rimodulate alcune delle condizioni di copertura ed indennità assicurative già previste a tutto il 31 dicembre 2025, oltre ad essere state incrementate **nuove garanzie** di tutela per i lavoratori.

Si riportano le principali novità:

- apertura di finestra per l'**inserimento di familiari** (non a carico) dal 1° gennaio 2026 al 30 giugno 2026 a condizioni invariate e già in vigore al 31 dicembre 2025;
- incremento di **275** ulteriori strutture convenzionate;
- pacchetto prevenzione donna confermato, con integrazione di visita angiologica e visita senologica per donne over 50;
- pacchetto **prevenzione** uomini confermato, con integrazione di visita angiologica per uomini over 50;
- innalzamento del massimale annuo di rimborso spese sostenute dal nucleo familiare per "pacchetto maternità";
- rimborso spese per **acquisto lenti**, con innalzamento del massimale annuo a 80,00 euro per persona;
- innalzamento a 300,00 euro del massimale annuo per nucleo familiare per cure odontoiatriche e ortodontiche;
- massimale incrementato a **2.000,00 euro** a persona, per indennizzo previsto nei casi si manifesti successivamente alla messa in copertura una patologia invalidante (neoplasie maligne, infarto del miocardio acuto, Sla, ictus, e altre patologie già definite in polizza);
- per le neoplasie *in situ* è previsto un massimale assicurato corrispondente a **12,00 euro** per un massimo di 120 giorni per evento;
- inserimento di nuova copertura per prestazioni di psicoterapia online: garanzia che comprende sino a 3 sedute nell'arco della durata della polizza per il titolare ed ogni componente del nucleo familiare. Eventuali sedute successive richieste ed a carico dell'assicurato, godranno di tariffa scontata.

Sede: 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Via Raffaello 37 – Tel. 0376/631826 r.a. – Fax. 0376/632774
Filiale: 25013 Carpenedolo (BS) Via Rinaldini 42 – Tel. 030/9965452 – 9965436
Filiale: 46046 Medole (MN) – Via Avis 4/B – Tel. 0376/868100 – 868924

La presente circolare è consultabile anche sul nostro sito www.scstudioassociato.it – sezione CIRCOLARI

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Agidae: siglato l'accordo sulla previdenza complementare

Dal 1° gennaio 2026 il contributo versato da parte del datore di lavoro è pari al 2%

Il 20 gennaio scorso Agidae insieme a Fp-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno siglato il verbale di accordo relativo alla quota aziendale da versare per il Fondo di previdenza complementare Previfonder.

A tal proposito, dal 1° gennaio 2026 il contributo obbligatorio è pari al **2%** della retribuzione tabellare lorda rapportata alla percentuale part-time, totalmente a carico del datore di lavoro, per 13 mensilità annue. Il contributo viene versato il mese successivo a quello di entrata in funzione del Fondo.

Inoltre, ciascun lavoratore deve versare, in aggiunta al contributo obbligatorio dell'1,5%, anche il Tfr. Resta facoltà del lavoratore corrispondere una quota aggiuntiva della retribuzione tabellare. L'azienda non è tenuta a versare il contributo per quei lavoratori che non aderiscono al Fondo.

Sanilog: dal 1° gennaio 2026 è attivo il nuovo piano sanitario

Introdotte nuove prestazioni sanitarie e aumentato il massimale per alcuni interventi

Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa Sanilog per i dipendenti che applicano il CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione ha reso nota l'attivazione, a partire dal 1° gennaio 2026, del **nuovo piano sanitario** riservato ai lavoratori iscritti.

All'interno del piano sono state introdotte delle migliorie, tra cui: la nuova garanzia "Procreazione medicalmente Assistita-PMA" che prevede prestazioni extraospedaliere presso strutture e personale convenzionato Unisalute o tramite il Servizio sanitario nazionale fino ad un importo di **1.500,00 euro**, e la nuova garanzia "Cure oncologiche" con un rimborso delle spese sostenute per le terapie oncologiche in regime ospedaliero ed extraospedaliero fino ad un importo di **3.000,00 euro**. Inoltre, è stata introdotta la nuova garanzia "Monitor salute", che prevede un servizio di monitoraggio a distanza dei valori clinici in caso di malattie croniche fino ad un massimale annuo di **300,00 euro**.

Sono previsti gli aumenti dei massimali per la prestazione Clinical Illness (patologie gravi) pari a **6.500,00 euro**, per gli interventi chirurgici odontoiatrici extra ricovero l'incremento è pari a 3.000,00 euro e per le prestazioni odontoiatriche da infortunio per circolazione stradale fino a 6.000,00 euro. Mentre, il massimale per l'impiantologia è stato elevato a 2.500,00 euro. Inoltre, è attiva l'app gratuita **SaniWell**, messa a disposizione dal Fondo.

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI FEBBRAIO 2026

LUNEDÌ 16

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **gennaio 2026**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **gennaio 2026**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS Gestione EX-ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **gennaio 2026**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS Gestione EX-INPGI mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **gennaio 2026**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili Gestione Separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione Separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di **gennaio 2026** a collaboratori coordinati e continuativi.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Autoliquidazione INAIL

Versamento premio (regolarizzazione 2025 e anticipo 2026) o I rata.

Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR

Versamento saldo dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR maturate nell'anno **2025**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

770 mensile

Invio telematico (facoltativo) all'Agenzia delle Entrate unitamente al Mod. F24 del prospetto delle ritenute operate nel mese di **gennaio 2026**.

Addizionali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (**gennaio 2026**).

Sede: 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Via Raffaello 37 – Tel. 0376/631826 r.a. – Fax. 0376/632774
Filiale: 25013 Carpenedolo (BS) Via Rinaldini 42 – Tel. 030/9965452 – 9965436
Filiale: 46046 Medole (MN) – Via Avis 4/B – Tel. 0376/868100 – 868924

La presente circolare è consultabile anche sul nostro sito www.scstudioassociato.it – sezione **CIRCOLARI**

SABATO 28 → LUNEDÌ 2 MARZO

Contributi FASI

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento al FASI dei contributi integrativi per i dirigenti industriali relativi al trimestre **gennaio – marzo 2026**.

Versamento tramite bollettino di C/C postale predisposto dal FASI.

Invio telematico del flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UniEmens di **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **gennaio 2026**.

Presentazione all'INPS del Flusso UniEmens tramite internet.

INPS Gestione ex-ENPALS - Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata di somme dovute e versate, relative al mese di **gennaio 2026**, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Invio tramite Flusso UniEmens.

INPS Gestione agricoltori – Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di **gennaio 2026**.

Invio tramite Flusso UniEmens.

INAIL

Presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2025 con eventuale domanda di riduzione del tasso medio di tariffa.

Stampa Libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **gennaio 2026**.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE FEBBRAIO 2026

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**.